

Usi civici e spazi collettivi nel Lazio fra Settecento e Ottocento

di Claudio Canonici

1. *Usi civici e spazi collettivi: due osservazioni preliminari.* Le osservazioni proposte da Marina Caffiero in apertura del suo intervento, e pubblicate nel presente fascicolo¹, mi esimono dal soffermarmi a lungo su due aspetti che considero ineludibili, allorché si affronta il tema dei beni e degli usi collettivi o promiscui² nella parte meridionale dello Stato della Chiesa, in particolare nel territorio che andrà a formare l'attuale regione Lazio³. Il primo è relativo alla scarsa valenza euristica dei modelli interpretativi, per lungo tempo utilizzati dalla storiografia, che descrivono le vicende politiche, economiche e sociali dello Stato ecclesiastico solo in termini di immobilismo, arretratezza, conservazione, assenza di proprie dinamiche in grado di guidare o solo di reagire ai processi di trasformazione che investono la società pontificia. Per limitare il discorso alla storiografia novecentesca, osservazioni come quelle fatte negli anni Cinquanta e Sessanta da Luigi Dal Pane o da Franco Venturi, sulla assoluta mancanza nello Stato del papa di qualsiasi spirito riformatore pur in presenza di alcune deboli riforme⁴, impediscono di cogliere anche gli oggettivi elementi di mutamento che lo Stato della Chiesa ha conosciuto nel corso del XVIII e XIX secolo. Allo stesso modo, un lavoro per molti aspetti pregevole, come quello di Pasquale Villani sul regime fondiario del Lazio

¹ Ma rimando anche a M. Caffiero, *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII- XIX)*, Roma 1983; Ead., *Usi e abusi. Comunità rurali e difesa dell'economia tradizionale nello Stato pontificio*, in «Passato e presente», 24, 1990, pp. 73-93; Ead., *Terre comuni, fortune private. Pratiche e conflitti internotabili per il controllo delle risorse collettive nel Lazio (XVIII-XIX secolo)*, in «Quaderni storici», n. 3, 1992, pp. 759-781.

² Anche se la questione dei beni e degli usi collettivi e promiscui non può essere limitata ai soli diritti di pascolo, è innegabile che fra i diritti e gli usi collettivi lo *jus pascendi* fu di gran lunga il più importante per le sue ricadute economiche e le implicazioni sociali che comportava.

³ Sulla costruzione postunitaria della regione Lazio, A. Caracciolo, *La regione storica e reale*, in Id., a cura di, *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi. Il Lazio*, Torino 1991, pp. 5-39.

⁴ L. Dal Pane, *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano 1959; F. Venturi, *Elementi e tentativi di riforme nello Stato pontificio del '700*, in «Rivista storica italiana», LXXV, 1963, pp. 778-817.

fra Sette e Ottocento⁵, parla di «lentezza di ogni processo di sviluppo» e di «fissità di rapporti economici e sociali» come conseguenza della assoluta assenza di «eventi rivoluzionari»⁶. La cosa singolare è che l'autore colloca questo giudizio nel cinquantennio successivo alla redazione del Catasto Piano (terminato intorno alla metà degli anni Ottanta del Settecento); lasso di tempo in cui si verificò la rottura repubblicana del 1798-1799, la dominazione napoleonica (1809-1814) – che provocarono il crollo sia pure temporaneo del potere temporale –, l'eversione di gran parte delle giurisdizioni feudali nello stesso Lazio (1816), lo stravolgimento dei rapporti di forza all'interno delle élites amministrative locali, con l'affermarsi di un notabilato dai contorni socio-economici molto diversi rispetto a quelli che connotavano in precedenza l'insieme delle classi dirigenti locali⁷.

In realtà, e qui entriamo nel secondo aspetto che considero ineludibile, allorché ci si imbatte nella complessa questione dei beni e degli usi collettivi, in generale nello Stato della Chiesa e in particolare nel suo segmento meridionale, qualsiasi riflessione sulla loro origine, natura ed evoluzione non può essere separata dal più ampio contesto del regime cosiddetto consuetudinario che dominò la periferia rurale dello stato fino alle soglie della sua dissoluzione⁸. Tornerò in conclusione su questo aspetto. Per ora è sufficiente precisare che al di fuori di questo contesto, ogni interpretazione sulla complessa vicenda del radicamento e della persistenza degli usi civici e spazi collettivi rischia

⁵ P. Villani, *Ricerche sulla proprietà e sul regime fondiario del Lazio*, in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», XII, 1960, pp. 97-263.

⁶ Ivi, p. 166.

⁷ Riflessioni generali su questo tema sono in C. Canonici, *La fedeltà e l'obbedienza. Governo del territorio a Viterbo e nel Patrimonio in età napoleonica*, Roma 2001; Id., *Una politica condivisa. Influenze romane e dinamiche locali nella "democratizzazione" del territorio (1798-99)*, in «Roma moderna e contemporanea», n. 1-3, 2001, pp. 87-112; Id., «Le nostre antiche e savie leggi repubblicane». *La Repubblica del 1798-1799 a Corneto*, Tarquinia 2002.

⁸ Su alcuni aspetti del regime consuetudinario e sulla sua difesa nel momento in cui lo si percepiva sotto attacco da parte dello stesso potere pontificio si veda Canonici, *Una politica condivisa*, cit.; M. Caffiero, *Solidarietà e conflitti. Il sistema agrario consuetudinario tra comunità rurale e potere centrale (Lazio, XVIII-XIX secolo)*, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen Age-Temps Modernes», n. 1, 1988, pp. 373-399. Per una riflessione complessiva sul significato e sul valore degli usi civici e degli spazi collettivi si veda C. Zannella, a cura di, *Terre civiche tra storia e diritto. Una cultura da non perdere, un patrimonio da conservare*, in «Informatica e Documentazione», n. 2, 1997, ora disponibile anche in <http://www.provincia.vt.it/uscicivici/PDF/1eD.pdf>.

di essere assolutamente parziale e incapace di andare oltre una deterministica lettura nei termini a cui ho sopra fatto cenno.

2. *Origine ed evoluzione dei beni collettivi e degli usi civici nel Lazio.* Tutti gli storici che nei secoli XIX e XX hanno studiato il vasto e persistente istituto delle proprietà comunitative e dei beni e usi collettivi ne hanno segnalato l'antichità. Non c'è, in effetti, statuto cittadino o verbale dei consigli, a partire da quelli più antichi risalenti al secolo XIII, che non li citi come parte costitutiva della vita associativa della comunità. In questo tipo di documentazione non si fa riferimento diretto alla loro origine, tema che è invece affrontato dagli storici. Per tutti vorrei citare l'accurato, e ancora valido, studio storico-giuridico di Carlo Calisse, che fu il primo a occuparsi in modo sistematico della storia degli usi civici nel Lazio⁹. Tirando fuori la questione dalle secche di un passato che rimanda a un ipotetico stato di natura e ai diritti inalienabili degli uomini a esso collegati, ma anche dai generici rimandi al collettivismo della cultura germanico-barbarica, Calisse pone al centro della sua riflessione il legame che tradizionalmente univa il sistema di possesso e conduzione della terra proprio del feudalesimo allo sviluppo degli usi civici. Ma diversamente da altri autori, egli molto opportunamente inverte il rapporto che sussiste fra proprietà feudale e usi civici:

dato che dovesse il feudatario considerarsi signore e padrone di tutta le terra contenuta entro i confini della sua giurisdizione, era necessaria la conseguenza che gli usi civici, dove e in qualunque modo fossero contenuti, non dovessero esercitarsi che su terre feudali: non perché queste ne portassero in sé, per propria natura, la necessità; ma perché il carattere feudale invadeva quelle che erano già in campo o lo divenivano per gli usi del popolo¹⁰.

Sarebbe stata dunque la grande estensione della giurisdizione feudale, che in effetti nel "Lazio" pontificio si protrarrà su vasti, anche se marginali, territori

⁹ C. Calisse, *Gli usi civici nella provincia di Roma*, Prato 1906. Giova ricordare che, quando il libro fu scritto, la provincia di Roma si estendeva in tutto l'odierno Lazio, con la sola eccezione dell'attuale provincia di Rieti (D. Scacchi, *Alla ricerca di una regione. Il Lazio dalla Repubblica giacobina alla I guerra mondiale*, in *Atlante storico-politico del Lazio*, Roma-Bari 1996).

¹⁰ Calisse, *Gli usi civici*, cit., p. 36.

fino all'Ottocento¹¹, a dare origine e a mantenere il complesso degli usi civici. In realtà, se pure il legame fra feudalità e usi civici nel Lazio è indubbio, le dinamiche attraverso le quali questi ultimi si sviluppano e si modificano, ma anche la varietà dei soggetti che ne beneficiano o ne sono gravati, sono ben lontane dall'essere circoscritte all'interno della sola dimensione feudale. Anche la loro configurazione ed estensione non sono statiche ma si modificano sotto la spinta degli eventi politici, economici, sociali che caratterizzano la vita dello Stato ecclesiastico. Ciò vuol dire che gli spazi di proprietà collettiva o gli usi civici nel territorio di cui ci stiamo occupando non sono costituiti in un passato più o meno indefinito per rimanere invariati per gran parte dell'età moderna, quasi in attesa di un inevitabile declino a cui l'individualismo agrario e la modernità li avrebbero condannati alle soglie del XIX secolo. È sempre Calisse a fornirci un esempio di come si potevano verificare tali trasformazioni in momenti in cui la pressione fiscale dello stato, difficilmente sopportabile da piccoli e medi proprietari terrieri, spingeva questi ultimi a privarsi di beni da loro collettivamente goduti, come membri di una determinata comunità, e a trasferirli in piena proprietà alle comunità stesse in cambio del pagamento delle imposte al potere centrale¹².

A volte, a essere trasferiti non erano beni goduti collettivamente bensì beni di proprietà individuale. Un caso esemplare in questo senso si verificò a Campagnano – comunità della provincia pontificia di antico regime del Patrimonio di San Pietro – appartenente agli Orsini e, dalla metà del XVII secolo, ai Chigi. Sono gli stessi proprietari terrieri, sui cui beni gravano pesanti usi civici a favore del feudatario e della comunità, a ricostruire la vicenda agli inizi dell'Ottocento. Desiderosi di ottenere la liberazione dei loro fondi dagli usi civici a favore della comunità, essi sostengono di averli accettati nel corso del Cinquecento per far

¹¹ Sulla feudalità nelle province pontificie intorno a Roma alla fine del XVIII secolo, D. Armando, *La geografia feudale del Lazio alla fine del Settecento*, in M.A. Visceglia, a cura di, *La nobiltà romana in età moderna*, Roma 2001, pp. 401-445.

¹² «Anche in quei comuni che non erano dominati dal feudo, essi [gli usi civici a favore del popolo] subirono non lievi trasformazioni. Trattane a sé la proprietà, e avendoli sottoposti alla propria amministrazione, passarono poi i comuni a farne un cespite delle proprie finanze, dandovi prevalenza alla idea demaniale su quella corporativa, che ne assicurava a ciascuno degli abitanti il godimento immediato, personale, spesso gratuito. Il governo non si opponeva; anzi [...] ve li [i comuni] costringeva esso stesso, sia con l'aggravarli di tasse e servizi, sia imponendo espressamente questo rimedio ai loro cadenti bilanci» (Calisse, *Gli usi civici*, cit., p. 72).

fronte alla pressione fiscale imposta dallo stato ma che ora, dopo l'abolizione di molti pesi camerati a seguito della riforma fiscale di Pio VII, le condizioni per il loro mantenimento erano venute meno¹³. Non interessa in questa sede come si concluse la vicenda¹⁴, ciò che si intende segnalare è che gli usi civici sono un istituto dinamico e sufficientemente reattivo rispetto all'evoluzione di quella società rurale in cui sono saldamente inseriti.

Allo stesso modo, anche le vicende che caratterizzano le proprietà comunitative, e gli spazi collettivi che le accompagnano, non si presentano in forma statica. Da sempre utilizzati per supportare la precaria finanza locale e per far fronte alle richieste di contribuzioni del potere centrale, ma anche come perno intorno al quale ruotavano gli interessi della popolazione, i beni delle comunità subirono un duro assalto a partire dal pontificato di Pio VI che, con il *motu proprio* del 25 novembre 1797, ordinò il loro incameramento e la loro vendita per estinguere il pesante debito contratto dalle comunità dello Stato ecclesiastico. Fallito questo primo tentativo, il progetto fu ripreso da Pio VII una prima volta con il *motu proprio* del 19 marzo del 1801 e poi con quello del 7 dicembre 1820. Le resistenze da parte di comunità e popolazioni che accompagnarono questo progetto non furono legate soltanto alla perdita di risorse che tale sottrazione comportava per le comunità stesse, ma riguardò soprattutto il timore che con la vendita venisse azzerato anche il gran numero di usi civici che erano connessi ai fondi posti in vendita. Anche se questo non si verificò perché il *motu proprio* escludeva espressamente che la vendita riguardasse anche gli usi civici, in primo luogo lo *jus pascendi* e lo *jus lignandi*, che dovevano essere conservati «in favore degli abitanti e possidenti delle comunità»¹⁵, vi fu un generale rimescolamento dei soggetti su cui gravarono gli usi civici goduti dagli abitanti delle comunità, ma anche dello *status* giu-

¹³ Per la vicenda si veda C. Canonici, *Fra Campagnano e Roma. Influenze sociali e retaggi ambientali nelle prime scelte di Carlo Maggiorani*, in Id., G. Monsagrati, a cura di, *Carlo Maggiorani. Politica e medicina nel Risorgimento*, Roma 2004, in particolare pp. 20-24.

¹⁴ Di fatto, quel segmento della élite amministrativa campagnanese contraria alle liberazioni riuscì a bloccare l'operazione perché sostenne che non solo la cancellazione degli usi civici a favore del comune avrebbe rovinato l'agricoltura locale, ma avrebbe anche messo a rischio tutto l'impianto e i meccanismi della vita associativa della comunità (Canonici, *Fra Campagnano e Roma*, cit., p. 22).

¹⁵ Il testo del *motu proprio* del 1820 è pubblicato in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, vol. I, Roma 1834, pp. 178-197.

ridico delle terre su cui gravavano. Tali usi passarono, infatti, da terre di proprietà dei demani comunali, in cui gli usi a favore delle popolazioni erano quasi connaturati, a terre di proprietà privata, i cui proprietari si trovarono gravati da una servitù che limitava il loro diritto alla libera proprietà. Ciò comportò un aumento delle richieste di affrancazione, le cui cause non sarebbero dunque da ricondurre a un'accresciuta pressione dell'individualismo agrario, quanto piuttosto al cambio di condizione giuridica di consistenti porzioni di terra che, divenute private, era quasi naturale che dovessero andare verso l'affrancazione da usi civici che erano originati in precedenza dalla loro demanialità.

A proposito di questa riattribuzione e di questo trasferimento di consistenti quote di usi civici, Calisse segnala un ulteriore importante sviluppo che si sarebbe verificato nel Lazio pontificio a margine della complessa operazione di vendita dei beni comunitativi. Essendo gli usi civici di pertinenza comunitativa un bene reale, che produceva una rendita messa regolarmente nella tabella annuale che i comuni dovevano presentare al Buon governo, la vendita imposta dallo stato era stata estesa anche agli stessi usi civici a favore delle comunità, dovunque essi fossero collocati. Poteva pertanto verificarsi il caso che qualora tali diritti, in prevalenza *jura pascendi*, insistessero su terre appartenenti ai privati, gli acquirenti ne divenissero detentori senza essere proprietari delle terre su cui erano posti. Le osservazioni di Calisse a questo proposito fotografano in modo molto preciso le conseguenze che da questa situazione derivarono e, più in generale, lo stato della questione in cui si trovava questo istituto nei primi decenni dell'Ottocento:

potevano come di cosa loro disporre [si riferisce usi civici]; alienandone una parte, facendone enfiteusi, chiamando altre persone a parteciparne con una quantità di condizioni varie, che finivano necessariamente con avviluppare i rapporti e crescere i conflitti cui doveva in ultimo provvedere il legislatore¹⁶.

Come si vede da questi esempi, che potrebbero moltiplicarsi e arricchirsi di sfaccettature diverse da luogo a luogo, la questione degli usi civici e degli spazi collettivi in questa parte dello Stato della Chiesa è ben più complessa e articolata di quella che si esaurisce all'interno delle semplici, o semplicistiche,

¹⁶ Calisse, *Gli usi civici*, cit., p. 85.

contrapposizioni mantenimento/abolizione, conservazione/progresso, arretratezza/modernità e così via. Soprattutto rivelano un'intrinseca dinamicità ben lontana dalla categoria dell'immobilismo con cui questo modo "altro"¹⁷ di possedere e di condurre la terra è stato descritto da una parte della storiografia.

3. *Possidenza e usi civici: una relazione complessa.* Proprio in virtù di questa loro dinamicità, ma anche della varietà con cui si presentano, è molto complesso fornire dei dati inequivocabili o costruire una mappatura completa dell'incidenza quantitativa e qualitativa degli usi civici nel panorama del possesso e della conduzione della terra fra Settecento e Ottocento¹⁸. Per cercare di fornire una lettura sia pure parziale ma comunque indicativa di quello che ho sopra definito modo "altro" di possedere e di condurre la terra, ho cercato di ricostruire la situazione della possidenza come si ricava dal Catasto Piano sopra citato, che rappresenta, diciamo-così, il punto fermo da cui si può partire per tentare di seguire le trasformazioni che si verificano fra la fine del Settecento e la metà circa dell'Ottocento.

Come si può vedere dalla tabella 1¹⁹, la proprietà laica era la più consistente dal momento che si estendeva per oltre un terzo del terreno censito, seguita dalla proprietà ecclesiastica; più o meno della stessa consistenza erano le proprietà feudali e quelle appartenenti alle comunità. Un discorso a parte meritano le proprietà camerale (12,2 per cento) che si presentano in modo piuttosto disomogeneo, come vedremo. Una lettura più precisa della situazione la si può avere scorrendo le tre province pontificie del Patrimonio di San Pietro (tabella 2), di Campagna e Marittima (tabella 3) e di parte della Sabina (tabella 4).

¹⁷ Sia pure in un contesto di riferimento totalmente diverso e tutto sommato lontano, ma non lontanissimo, dall'impianto giuridico con cui beni, spazi e usi collettivi erano regolati nel mondo rurale pontificio, per una definizione generale del modo "altro" di possedere beni fondamentali per la sopravvivenza degli uomini rimando a U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari 2011.

¹⁸ Per i problemi relativi al censimento dei diritti civici e delle proprietà collettive, rimando alle osservazioni e ai riferimenti bibliografici contenuti in C. Zannella, *Per un censimento dei diritti civici e delle proprietà collettive. Il caso di Lubriano*, in «Rivista storica del Lazio», n. 12, 2000, pp. 99-134.

¹⁹ Le tabelle 1-4 sono elaborate da chi scrive a partire dai «ristretti» del Catasto Piano citati in Villani, *Ricerche sulla proprietà*, cit., pp. 251 e sgg. I dati si riferiscono al Lazio nella configurazione che assunse la provincia di Roma dopo il suo inserimento nel Regno d'Italia, con l'aggregazione delle province pontificie del Patrimonio di San Pietro (a nord), di Campagna e Marittima (a sud) e di parte della Sabina (a est); ho escluso l'Agro romano, in cui l'istituto degli usi civici era sconosciuto: il dato numerico è fornito in rubbia romane.

tab. 1 - *Situazione della possidenza nel Lazio pontificio (fine secolo XVIII)*

tipologia di proprietà	superficie	
	rubbia	%
camerale	56.238	12,2
comunitativa	71.419	15,5
ecclesiastica	93.620	20,3
feudale	73.309	16,0
laica	165.430	36,0
totale	460.016	100,0

Nota: Nella tipologia dei proprietari sono indicate le proprietà della Camera apostolica, delle comunità, dei feudatari comprese le terre allodiali ma solo nei luoghi in cui i feudatari esercitavano la loro giurisdizioni, in genere degli enti ecclesiastici, dei laici intendendo con quest'ultima categoria tutti i possessori di terra non associata alla giurisdizione feudale.

tab. 2 - *Situazione della possidenza nella provincia del Patrimonio di San Pietro (fine secolo XVIII)*

tipologia di proprietà	superficie	
	rubbia	%
camerale	38.607	17,5
comunitativa	24.213	11,0
ecclesiastica	54.022	24,6
feudale	22.868	10,4
laica	80.170	36,5
totale	219.880	100,0

tab. 3 - *Situazione della possidenza nella provincia di Campagna e Marittima (fine secolo XVIII)*

tipologia di proprietà	superficie	
	rubbia	%
camerale	11.597	7,5
comunitativa	35.979	23,4
ecclesiastica	28.114	18,3
feudale	27.089	17,7
laica	51.060	33,1
totale	153.839	100,0

tab. 4 - *Situazione della possidenza nella provincia di Sabina (fine secolo XVIII)*

tipologia di proprietà	superficie	
	rubbia	%
camerale	0	0
comunitativa	1.176	11,5
ecclesiastica	669	6,5
feudale	5.172	50,4
laica	3.249	31,6
totale	10.266	100,0

Per tutte le province il dato abbastanza costante più significativo è la prevalenza della proprietà laica, che si aggirava o superava un terzo dell'intera superficie. Una situazione del tutto anomala è quella relativa ai beni camerale. Mentre, infatti, nel Patrimonio essi ammontavano al 17,5 per cento, del tutto marginali o addirittura assenti erano nelle altre province. Ciò accade perché nel Patrimonio si trovavano gli ex possedimenti feudali farnesiani del Ducato di Castro e dello Stato di Ronciglione. Strappati ai Farnese con la guerra di Castro del 1649, per decisione pontificia tutte le terre che erano riconducibili all'ex camera ducale furono trasferite alla Reverenda Camera apostolica, creando una situazione di monopolio che continuò quasi inalterata fino al XIX secolo inoltrato²⁰. Stando ai dati del Catasto Piano, le proprietà camerale si aggiravano fra il 50 e il 70 per cento dell'intera superficie censita in buona parte delle comunità ex farnesiane, raggiungendo punte di oltre l'85 per cento in comunità come Montalto o Arlena. Anche nel territorio dei Monti della Tolfa e in quelli limitrofi le proprietà camerale si aggiravano intorno al 70 per cento della superficie censita; ma in questa zona vi erano le preziose miniere di allume, sul cui commercio lo Stato della Chiesa pretendeva il monopolio esclusivo in tutta la cattolicità. Considerevoli erano le proprietà comunitative

²⁰ Sulla situazione della proprietà e della conduzione della terra nell'ex Ducato di Castro, F. Stefanini, *L'appalto dei beni camerale dello Stato di Castro e Ronciglione*, Viterbo 2009.

della province di Campagna e Marittima (23,4 per cento). Poco significativo, perché riferito a luoghi in prevalenza baronali, è il dato del 50 per cento della proprietà feudale nella Sabina, anche se c'è da osservare che l'intera provincia di Sabina era luogo in cui la feudalità era ancora largamente presente.

Quale fosse la situazione complessiva della possidenza lo si può cogliere nella figura 1, in cui ho indicato comunità per comunità le prevalenze delle singole tipologie di possidenza. Come naturale, la proprietà feudale si impone nei territori e nelle comunità in cui i feudatari erano dotati della potestà giurisdizionale (in Sabina, lungo la valle del Tevere, nelle zone prospicienti l'Agro romano, nelle vaste e insalubri pianure pontine). Viceversa, la proprietà laica prevale intorno ad alcune città, come per esempio Viterbo, dove già si era sviluppata una media o medio-grande possidenza che aveva i suoi interessi nei territori circostanti. Nelle città sede di importanti diocesi o enti religiosi (Subiaco, Anagni, Alatri, Montefiascone, Veroli, Monteromano, feudo della commenda di Santo Spirito in Saxia) è invece la proprietà ecclesiastica a prevalere. La proprietà degli enti religiosi prevale anche a Corneto, circa il 50 per cento, seguita da quella laica al 23,8 per cento, e a Toscanella (l'attuale Tuscania) ma qui con percentuale più bassa e seguita da vicino dalla proprietà laica, rispettivamente il 31,7 per cento e il 29,1 per cento. Uniformemente diffusa, ma presente soprattutto nei territori a intenso sviluppo boschivo, è la proprietà comunitativa che, come già osservato, prevale nella provincia di Campagna e Marittima.

Nessun dato quantitativo seriale e omogeneo ci forniscono, invece, i ristretti del Piano sugli usi civici presenti nel territorio. Un possibile indizio della loro presenza, almeno a grandi linee, si potrebbe ricavare dalla quantificazione della differenza fra superficie posseduta ed estimo attribuito. Nella tabella 5, ho selezionato alcune comunità abbastanza rappresentative e in cui prevalgono varie tipologie di possidenza, evidenziando in ognuna le percentuali di superficie e di estimo.

Una prima considerazione riguarda i luoghi baronali. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non in tutti la proprietà feudale è in posizione dominante, come avviene a Cisterna feudo Caetani, o semplicemente la più estesa; a Morlupo o a Campagnano, per esempio, essa è molto contenuta; ma quasi ovunque l'estimo è in percentuale superiore alla semplice superficie della terra

fig. 1 - Tipologia di possidenza prevalenti nelle singole comunità (fine XVIII sec.)





fig. 2 - Le servitù di pascolo a metà dell'Ottocento



tab. 5 - Superficie ed estimo delle possidenze (%)

	camerale		comunitativa		ecclesiastica		feudale		laica	
	sup.	est.	sup.	est.	sup.	est.	sup.	est.	sup.	est.
Bracciano*	0	0	8,9	11,2	26,4	14,8	50,3	57,4	14,4	16,6
Canino	61,2	53,5	20,7	21,3	12,2	13,4	0	0	5,9	11,8
Campagnano*	0	0	0,1	21,6	27,0	18,5	8,0	17,3	64,9	42,6
Cerveteri *	0	0	18,6	7,2	6,9	16,1	72,9	74,8	1,6	1,9
Cisterna*	0	0	0	0	2,1	2,4	93,5	97,2	4,4	0,4
Civita Castellana	0	0	0	9,9	34,3	29,9	0	0	65,7	60,2
Civitavecchia	14,2	31,4	13,3	17,1	11,8	10,0	0	0	60,7	41,5
Corneto	9,5	5,3	16,8	39,4	49,9	33,8	0	0	23,8	21,5
Frascati	1,0	12,4	11,1	14,6	6,6	10,8	0	0	81,3	62,2
Mentana*	0	0	4,7	8,6	0,3	0,4	84,8	82,0	10,2	9,0
Montalto	85,0	89,2	8,1	4,3	1,7	2,3	0	0	5,2	4,2
Morlupo*	0	0	49,5	16,4	14,3	17,2	14,3	43,5	21,9	22,9
Ronciglione	23,4	16,6	0	3,1	17,3	19,5	0	0	59,3	60,8
Tolfa	65,3	75,7	10,8	15,2	11,1	1,8	0	0	12,8	7,3
Toscanella	29,2	43,0	15,6	20,5	31,7	17,8	0	0	23,5	18,7
Veroli	0	0	31,4	4,4	36,7	52,3	0	0	31,9	43,3
Vetralla	0	0	53,7	49,4	9,6	11,0	0	0	36,7	39,6
Viterbo	8,5	5,3	2,4	15,5	36,8	32,4	0	0	52,3	46,8

* Luogo baronale.

posseduta. Sembra abbastanza probabile che questa eccedenza derivi dalla presenza di diritti di pascolo a favore dei feudatari; diritti che il feudatario condivideva o che si sommarono con quelli a favore delle comunitative, come nel caso di Morlupo, Campagnano o di Mentana²¹. Una variante si può intra-

²¹ A Mentana, secondo il ristretto del Piano, comunità e feudatario si dividevano diritti di pascolo a loro favore che andavano a formare una percentuale considerevole dell'estimo sui loro beni, soprattutto

vedere nella comunità baronale di Cerveteri, in cui il principe Ruspoli aveva il quasi monopolio del possesso della terra e dell'estimo ed era depositario, altresì, dello *jus pascendi*; altri *jura* dovevano essere presenti anche sui beni comunitativi senza, però, grandi vantaggi economici per la comunità; evidentemente i benefici si facevano sentire prevalentemente per la popolazione, visto che nel *Prospetto generale delle servitù di pascolo nella delegazione di Civitavecchia*²² del 1822 si legge: «sostiene [si riferisce alle varie servitù] la popolazione e l'industria della medesima»²³. Quasi sempre lo *jus pascendi*, a favore di comunità e feudatario, pesava sulle terre di proprietà laica, come nel caso di Campagnano. In questa comunità, circa il 78 per cento della terra era soggetto a diritti di pascolo; per il 47,4 per cento questi diritti erano a favore della comunità, per il 23,6 per cento del principe Chigi, per il 29 per cento erano goduti in comune dalla comunità e dal feudatario, e gravavano per la grande maggioranza sui beni della proprietà laica, mentre per una parte erano collocati anche sulle terre di proprietà ecclesiastica. Questa situazione è puntualmente descritta dal rapporto fra le superfici e gli estimi delle rispettive proprietà. Infatti la comunità, che è quasi priva di proprietà, ha un estimo pari al 21,6 per cento di quello globale, il feudatario ha il 17,3 per cento dell'estimo a fronte di un solo 8 per cento di terre possedute; viceversa l'estimo delle proprietà laiche crolla al 42,6 per cento a fronte del 64,9 per cento della superficie posseduta.

Situazioni simili si riscontrano a Frascati, Toscanella, Civitavecchia, Tolfa. Ma qui, in assenza del potere feudale, i benefici economici legati alla disponibilità dei diritti di pascolo o di semina si riversano sulla comunità e sulla Camera apostolica i cui estimi salgono di molto rispetto alla quantità di terra posseduta e, viceversa, crollano per la porzione in mano ai proprietari laici²⁴. Le proprietà ca-

per la comunità che, come si vede nella tabella 5, ha un estimo in percentuale doppio rispetto alla superficie dei beni posseduti.

²² Il *Prospetto generale delle servitù di pascolo nella delegazione di Civitavecchia* fu elaborato nel 1822 da Nicola M. Nicolaj.

²³ Citato in Caffiero, *L'erba dei poveri*, cit., Appendice 1.

²⁴ Non sempre, comunque, l'aumento dell'estimo della Camera apostolica è legato ai diritti di pascolo; molto spesso può, infatti, derivare dalle enfiteusi accese su numerose tenute camerale, dallo sfruttamento dei boschi, dagli insediamenti produttivi di pertinenza camerale, basti pensare alle miniere di allume presenti nel vasto territorio di Tolfa. Comunque a Tolfa, ma anche a Toscanella, dove alla fine del

merali erano molto consistenti anche nell'ex Ducato farnesiano di Castro²⁵, di cui erano parte Montalto e Canino. In quest'ultimo lo *jus pascendi* e in minor misura lo *jus serendi* insistevano su oltre il 25 per cento del territorio comunale, in particolare sulle proprietà comunitative, come confermerebbe indirettamente l'estimo delle proprietà laiche, che nel caso di Canino è superiore alla percentuale della terra posseduta. Stando al citato *Prospetto*, «la Comunità non ne ricava alcun profitto» ma «è inapprezzabile però il vantaggio che ne ricava la popolazione»; si tratterebbe dunque di diritti che non avrebbero ricadute sull'estimo comunitativo il quale, in effetti, non fa registrare particolari spostamenti rispetto alla superficie posseduta dalla comunità. A Montalto l'intera economia agricola ruotava intorno alle quattro estese tenute camerale che venivano date in affitto e sulle quali la stessa Camera conservava a proprio vantaggio dei diritti che le consentivano di vendere le erbe; simili diritti, di cui si avvaleva anche la popolazione, gravavano poi sugli stessi beni comunitativi, su quelli ecclesiastici e sulla modesta porzione in mano ai proprietari laici, il che portava i vari diritti esistenti sulle terre montaltesi vicini al 20 per cento del totale.

Dove è la proprietà comunitativa o quella ecclesiastica ad assumere un ruolo dominante, come a Veroli o Vetralla, sono naturalmente questi enti a suddividersi e gestire gli usi civici. In particolare a Veroli lo *jus pascendi* era a favore della comunità e si concentrava tanto sui suoi beni che su quelli di enti religiosi o di privati. Lo stesso poteva dirsi dello *jus lignandi*, concentrato soprattutto sui boschi montani. Proprio per la natura montagnosa e poco produttiva dei terreni su cui si estendeva la vastissima proprietà comunitativa, a Veroli l'estimo dei beni di proprietà della comunità risulta decisamente inferiore alla loro estensione. Né serviva a sollevare questo estimo l'affitto dei diritti di pascolo perché, come scrisse il governatore della città alla Cancelleria del censo, «non si affitta, non si bandisce, né si tassa come oggetto di poca entità»²⁶ rimarcando

Settecento gli usi civici insistevano su oltre la metà della superficie comunale, la loro incidenza sull'estimo delle comunità e della Camera apostolica era molto alta.

²⁵ Al tempo del Catasto Piano l'ex Ducato farnesiano era ancora dato in appalto a un unico soggetto e i diritti civici si mescolavano in modo spesso inestricabile con la situazione giuridica della conduzione della terra regolata dai contratti di appalto (Stefanini, *L'appalto dei beni camerale*, cit.).

²⁶ Citato in M. Bettoni, *La distribuzione della proprietà fondiaria e delle colture agrarie in Veroli tra la metà del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento*, in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», XII, 1960, pp. 266-311, la citazione è a p. 302.

do, in questo modo, non la sua scarsità in termini quantitativi, bensì la sua marginalità in termini qualitativi.

Abbondantemente studiata è la situazione nelle città in cui vi era stato nel corso del Settecento un grande sviluppo della proprietà laica, come Corneto, Civita Castellana, Ronciglione o Viterbo. Mi limito solo a osservare che l'epifenomeno della presenza dello *jus pascendi*, ma non solo, a favore o gestito dalla comunità in nome e per conto della popolazione, si mostra con evidenza dal confronto fra l'estimo delle proprietà comunitative e laiche: superiore alla superficie posseduta, il primo, inferiore il secondo. Se l'estimo dei proprietari laici in queste città flette ma non crolla, ciò avviene perché gli stessi proprietari beneficiavano dei diritti di pascolo che affittavano in gran quantità dalle comunità per il pascolo del loro bestiame²⁷.

4. *Gli usi civici tra potere centrale e territorio.* Nel cinquantennio che va dalla redazione del Catasto Piano alla metà dell'Ottocento, il potere pontificio fu tutt'altro che disinteressato o inerme di fronte a questa antica istituzione. Da Pio VI a Pio IX, passando per le due fasi in cui il potere temporale fu soppresso, la questione degli usi civici fu al centro di numerosi interventi e oggetto di esame di diverse congregazioni economiche; ma anche causa di conflitti e tensioni nel territorio e nelle istituzioni. Dalle società di agronomia alle accademie, dai funzionari dello stato agli intellettuali, gli interventi si succedettero, ponendo la questione all'interno del più ampio dibattito sul progresso economico dello stato. Accrescere l'arte agraria, aumentare la produzione cerealicola, accelerare gli impianti di viti e oliveti, favorire la libera proprietà, eliminando l'anomalia di terre di fatto senza proprietario e, per questo, lasciate nell'abbandono, erano queste alcune delle motivazioni economiche e culturali che facevano da sfondo alle posizioni di quanti, fin dal XVIII secolo, sostenevano la necessità di abolire queste forme tradizionali di possesso e conduzione della terra. Se gli intellettuali si schierarono in modo abbastanza compatto a favore dell'abolizione, se i pontefici cercarono le strade più opportune per attuarla, fu nel territorio che si polarizzarono le posizioni di quanti vedevano questa soluzione come una possibilità per seguire un proprio percorso economico e politico, e di quanti si mostravano

²⁷ Su questo rimando agli studi di Marina Caffero indicati in nota 1.

nettamente contrari in virtù di una logica più complessa che, come detto all'inizio e come si riprenderà nelle conclusioni, aveva le sue giustificazioni all'interno di rapporti politici, economici e sociali lungamente sedimentati.

Del tutto ideologica, viceversa, fu la decisione delle autorità nel corso della Repubblica del 1798-1799. Associando gli usi civici al regime feudale si stabilì in linea di principio di sopprimerli. In realtà, nel momento della "democratizzazione" e della costituzione delle municipalità provvisorie un largo consenso si era coagulato intorno ad alcune aspettative che la Repubblica aveva suscitato, prima fra tutte la possibilità di rivedere la politica di abolizione degli usi collettivi intrapresa nell'ultima fase del governo pontificio. A Corneto, luogo simbolo del confronto fra i favorevoli e i contrari agli usi civici, il 19 febbraio 1798 Ludovico Casciola, membro della municipalità provvisoria della città, fece un lungo intervento nel consiglio tutto incentrato sulla questione dei diritti di pascolo:

le nostre antiche e savie Leggi Repubblicane, il nostro Statuto, hanno stabilito, che questo popolo agricoltore godesse in commune l'erbe del nostro territorio con i suoi bestiami, che all'esercizio dell'agricoltura sono necessarj, avendo ordinato che su tutto questo territorio a ciascun cittadino, sia artista, sia agricoltore, ricco, o povero fosse sempre commune il diritto di far pascere i suoi bestiami su tutti li terreni in quei luoghi, e tempi in cui non sono coltivati [...]. Questo diritto prezioso necessario per un Popolo agricoltore, che null'altro possiede, questo diritto sempre goduto in addietro hanno da alcuni anni saputo scaltramente usurparlo al pubblico, alcuni pochi ricchi traditori della Patria [...]. Se tardava a cadere la Tirannia, che voleva rendere il nostro territorio tutte tenute libere, voi non avreste potuto esercitare il vostro mestiere²⁸.

Anche in altre comunità dell'ex Stato della Chiesa vi furono simili prese di posizione²⁹. Quando la Repubblica entrò a regime, le cose non andarono verso il recupero delle «antiche libertà» comunitative ma si proseguì in direzione affatto opposta. Molte delle motivazioni profonde alla base del vasto fenomeno delle insorgenze antirepubblicane furono proprio legate alla delusione per il mancato recupero della prassi consuetudinaria che il Settecento pontificio aveva iniziato a disarticolare e che si sperava di recuperare con il regime re-

²⁸ Archivio comunale di Tarquinia, *Libro dei Consigli 1796-1799*, cc. 70r-v.; Canonici, "Le nostre antiche e savie leggi repubblicane", cit., pp. 31 e sgg.

²⁹ Canonici, *Una politica condivisa*, cit.

pubblicano. La questione degli usi civici fu al centro di tali aspettative deluse. All'interno della vicenda repubblicana si aprì un duro confronto fra coloro che vedevano nelle opportunità offerte dalla Repubblica un'occasione propizia per indirizzarsi ancor più rapidamente verso una ristrutturazione del loro ruolo di élites locali e quanti rimasero appiattiti sulle posizioni tradizionali, legate al godimento collegiale e condiviso delle risorse del territorio. Al di là delle trasformazioni degli assetti della proprietà, che pure non mancano, questa dialettica ci fornisce la cifra di un autentico processo di cambiamento. Nello scontro fra Repubblica e insorgenti, non è difficile scorgere da che parte si schierarono gli uni e da che parte è possibile rintracciare gli altri.

Il restaurato governo di Pio VII riprese tutta la progettualità del lungo Settecento, ma furono le vicende del periodo napoleonico a farci capire come la questione degli usi civici non fosse solo il portato di una decisione del potere politico, ma nascondessero delle dinamiche ben più complesse. Come si sa, il Codice di Napoleone aveva previsto la loro totale e completa soppressione. La Consulta straordinaria per gli Stati romani, incaricata di procedere alla trasformazione secondo il modello napoleonico delle istituzioni e dell'amministrazione ex pontificia, si dichiarò a più riprese e con decisione contro il mantenimento di tali usi, in particolare contro il mantenimento dello *jus pascendi*; ma nel decreto emanato il 31 dicembre 1810, ultimo giorno della sua attività, rese esplicite tutte le difficoltà ad affrontare un simile tema nei "territori romani":

[nei] pascoli dello Stato romano, per la maggior parte diversi da quelli esistenti in Francia [si dovevano conciliare] i principj della legislazione generale col rispetto dovuto alla proprietà [e dunque] fintantoché non venisse ulteriormente stabilito dall'Imperatore sui diritti di pascere, l'antica legislazione seguita a questo riguardo, fosse mantenuta.

Nel marzo del 1813, fu lo stesso Napoleone a dichiarare espressamente che la questione subiva un ulteriore rinvio a una data più favorevole; data che non venne mai perché alla fine dell'anno l'amministrazione imperiale lasciò Roma.

La restaurazione di Pio VII e del cardinal Consalvi, che impresse un deciso cambiamento nei rapporti fra centro e periferia, sugli usi civici mostrò una politica ugualmente indirizzata alla loro totale soppressione. Ma, nei fatti, questo non si verificò e la questione si mantenne sugli stessi binari del passato. Tant'è che,

intorno alla metà del XIX secolo, l'istituto degli usi civici e degli spazi collettivi era politicamente e culturalmente liquidato nel Lazio pontificio ma, nella realtà, la situazione era ben lungi dall'essere effettivamente chiusa, come ci mostrano i dati sulla presenza dei diritti di pascolo (tabella 6 e figura 2).

tab. 6 - Incidenza dei diritti di pascolo nel Lazio pontificio (metà del XIX secolo)

incidenza <i>jus pascendi</i>	%
meno del 10%	5,0
dal 10 al 25%	18,1
dal 26 al 40%	19,7
dal 41 al 50%	22,7
oltre il 50%	34,5

5. *Usi civici e regime consuetudinario nel "Lazio" pontificio.* Perché questa incapacità ad andare fino in fondo sulla questione degli usi civici ma anche degli spazi di proprietà collettiva nel Lazio pontificio? Come anticipato all'inizio, gli usi civici sono inseriti nel complesso più ampio dell'assetto consuetudinario, caratterizzato da tutta una serie di elementi fra loro connessi: il regime vincolistico, che proibiva il libero commercio dei generi di prima necessità e lo subordinava allo «sfamo» degli abitanti delle comunità; la conservazione dell'autonomia amministrativa delle comunità locali; la garanzia dello *status quo* all'interno delle élites locali; l'assegnazione al territorio, in via di principio, delle sue risorse a eccezione di quelle richieste dallo stato sotto forma di tassazione; il libero godimento, in primo luogo ai membri delle classi dirigenti, dei beni e delle risorse locali; il mantenimento dei livelli di sussistenza delle popolazioni rurali e così via.

A rendere più complessa la situazione intervenne l'inserimento delle tre province del Lazio pontificio nel sistema di approvvigionamento della capitale: si

trattava di "province annonarie", secondo il termine tecnico della burocrazia pontificia. In altri termini, ma la cosa vale soprattutto per il Patrimonio, erano il granaio di Roma. Quest'ultima condizione era foriera di grandi contraddizioni economiche, politiche e sociali. Da una parte, infatti, da Roma si insisteva perché aumentasse la produzione del grano e si impiantassero uliveti e vigne, affinché le derrate alimentari delle tre province potessero assicurare la sussistenza della popolazione romana. Dall'altra, era necessario mantenere i livelli di sussistenza delle popolazioni locali. In mezzo vi erano gli interessi dei grandi proprietari terrieri, nobili e borghesi, che puntavano a ottenere "tratte" di esportazione di cereali fuori dallo stato – ben più convenienti dell'obbligo di versare il grano all'annona di Roma o al sistema vincolistico in vigore nelle rispettive comunità – tratte che, grazie alle loro reti di relazioni con la Camera apostolica, riuscivano di tanto in tanto a strappare. In una situazione di costante, incombente, penuria dei generi alimentari, il potere pontificio doveva salvaguardare Roma, mantenere la pace sociale nel territorio, tener testa alle contrastanti e divergenti pressioni che venivano dai diversi fronti delle élites locali. In questa strada stretta e nella resistenza asimmetrica, di cui fece le spese anche la grande monarchia amministrativa napoleonica ben più solida e "moderna" di quella pontificia, risiede la grande capacità delle servitù di pascolo, e degli usi civici in generale, a resistere.

In conclusione, vorrei riprendere un passo del più volte citato lavoro di Villani riferito alle servitù di pascolo:

la larga diffusione della servitù di pascolo e gli ostacoli insuperabili frapposti all'abolizione, che era premessa di ogni tentativo di rinnovamento dell'economia agraria, sono indici tra i più significativi dell'arretratezza del regime fondiario di larghe zone del Lazio [...] e insieme dell'imaturità delle forze interessate a trasformare le vecchie strutture³⁰.

Com'è evidente, per Villani l'ampiezza e la persistenza dei diritti di pascolo, la loro mancata abolizione, la presunta assenza di dinamiche al loro interno sono tutti elementi riconducibili al sostanziale immobilismo e arretratezza della società pontificia e all'«imaturità» delle sue forze produttive. Detta in altri termini, l'inconsapevolezza o, peggio, il rifiuto della modernità che

³⁰ Villani, *Ricerche sulla proprietà*, cit., p. 222.

attanaglierebbe chi dovrebbe, viceversa, essere interessato al mutamento delle vecchie strutture rappresenterebbe la cifra della società pontificia, che si manifesterebbe non solo con la persistenza dei «sistemi primitivi di sfruttamento del suolo» ma anche, in primo luogo, con il mantenimento del regime dei beni comuni e degli usi collettivi su gran parte dei suoli destinati all'agricoltura. Una simile, deterministica, lettura non regge all'analisi fattuale della realtà. Soprattutto non tiene in alcun conto le dinamiche che si sviluppano all'interno di quello che ho definito il regime consuetudinario di cui i beni comuni e i diritti collettivi rappresentano uno degli elementi principali di garanzia e stabilità. Per questo la loro messa in discussione – all'interno di un quadro di trasformazioni che sia il potere pontificio, nel corso degli ultimi due decenni del Settecento e dei primi dell'Ottocento, sia le due rotture repubblicana e imperiale avevano tentato di attuare – suscitava violente reazioni e resistenze da parte delle popolazioni rurali. Dimenticare tutto ciò significa rimanere prigionieri di un'interpretazione incapace di muoversi nella dimensione locale e di cogliere, oltre l'apparente immobilismo di superficie, le dinamiche che operarono all'interno del vasto e persistente fenomeno della conservazione dei beni e degli usi collettivi e, più in generale, della società pontificia fra Sette e Ottocento.